

La revocabilità dell'ipoteca iscritta dall'agente della riscossione

di Enrico Fronticelli Baldelli (*)

La Corte di cassazione, Sezione I civile, con **sentenza n. 7140 del 2015**, ha affermato alcuni concetti fondamentali in materia di riscossione, con particolare riferimento al ruolo ed alla iscrizione ipotecaria, ribadendo, in primo luogo, la **legittimità** del procedimento di **formazione del ruolo** in modo **autonomo**, senza un passaggio giurisdizionale e stabilendo, altresì, come l'**iscrizione esattoriale** sulla base del ruolo si concretizza come una ulteriore e **distinta tipologia di ipoteca**, non paragonabile in alcun modo a quelle già conosciute dall'ordinamento.

La Corte di cassazione ha affermato, con sentenza n. 7140 del 2015 (1), della I Sezione civile, che, qualora si verta in tema di ipoteca esattoriale, la stessa si configura come una misura a sé stante, non riconducibile a nessuna di quelle previste nel nostro ordinamento.

Il Codice civile prevede tre tipologie di ipoteca. Precisamente, distingue l'ipoteca legale, l'ipoteca giudiziale e quella volontaria.

La prima, disciplinata dall'art. 2817 c.c., afferma che hanno ipoteca legale:

- 1) l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione;
- 2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;
- 3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del Codice penale e del Codice di procedura penale.

L'ipoteca giudiziale, disciplinata dal successivo art. 2819 c.c., stabilisce, da parte sua, che ogni sentenza che comporti condanna al pagamento di una somma, o all'adempimento di altra ob-

bligazione, ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente, è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore. Lo stesso, prescrive la norma, ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto.

Infine, l'ipoteca volontaria, di cui all'art. 2821 c.c., è concessa, volontariamente, dal soggetto e può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La norma precisa poi che la concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata e che la mancanza di tali requisiti comporta la nullità della iscrizione.

L'ipoteca esattoriale, da parte sua, è regolata dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973. Il testo, nella formulazione attuale (2), prevede che, decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, del medesimo testo di legge, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede (3). Il comma 1-bis precisa e rafforza la funzione di garanzia dell'istituto, stabilendo che l'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la

(*) *Avvocato in Roma*

(1) Il testo della sentenza è riportato a seguire.

(2) Il testo è stato modificato, da ultimo, dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 52.

(3) L'art. 50, del D.P.R. n. 602/1973, stabilisce espressamente: "1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. 2.

Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con Decreto del Ministero delle Finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica".

garanzia ipotecaria di cui al comma 1 anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro (4).

Conclude, poi, stabilendo che l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca.

Caso in esame

La questione, oggetto del presente commento, trae spunto da una pronuncia di merito, in forza della quale il Tribunale, a fronte di una domanda di ammissione al passivo da parte dell'agente della riscossione per crediti previdenziali, con cui era stata richiesta anche la garanzia ipotecaria, ammetteva quest'ultima in chirografo, ritenendo la inopponibilità, in quanto revocabile (5), dell'ipoteca che, nel caso di crediti previdenziali, non avrebbe natura legale, bensì giudiziale o ad essa assimilabile.

Avverso tale pronuncia, ricorreva in Cassazione l'agente della riscossione, deducendo come il D.P.R. n. 602/1973, in forza delle modifiche allo stesso apportate dal D.Lgs. n. 46/1999,

LA GIURISPRUDENZA

Revoca dell'ipoteca

La Corte di cassazione ha affermato che l'atto costitutivo di **ipoteca giudiziale, ove revocabile, è inopponibile** alla massa, non solo relativamente all'effetto della **prelazione ipotecaria**, ma anche qualora sia invocato a fondamento del **credito di rimborso per le spese dell'iscrizione**, sicché l'avvenuta revoca di quest'ultima in via di eccezione preclude, tanto la collocazione del credito originariamente garantito in via di prelazione, quanto l'ammissione, pur solo in via chirografaria, dell'ulteriore credito per dette spese. **Non essendo la ipoteca esattoriale** riconducibile ad alcuna delle forme per le quali è prevista la **revocabilità**, nei confronti della stessa non può trovare ingresso tale istituto.

avesse esteso la sua portata non unicamente alla riscossione dei tributi ma anche ai crediti previdenziali, privilegiando dunque non la natura del credito bensì la sua forma di riscossione, precisamente quella a mezzo ruolo.

Occorre premettere che, in tema di revoca della ipoteca in materia fallimentare, la giurisprudenza ha affermato che, in tema di formazione dello stato passivo, l'atto costitutivo di ipoteca giudiziale, ove revocabile ai sensi dell'art. 67, n. 4, Legge fall., è

inopponibile alla massa, non solo relativamente all'effetto della prelazione ipotecaria, ma anche qualora sia invocato a fondamento del credito di rimborso per le spese della iscrizione, sicché l'avvenuta revoca di quest'ultima in via di eccezione preclude, tanto la collocazione del credito originariamente garantito in via di prelazione, quanto l'ammissione, pur solo in via chirografaria, dell'ulteriore credito per dette spese; con riferimento poi agli effetti che derivano dalla revocabilità della iscrizione ipoteca, gli stessi si concretizzano nella sospensione del corso degli interessi (6).

Sempre in tema di revocabilità della ipoteca, la Corte di cassazione ha sostenuto che, anche qualora venga dichiarato il fallimento dell'obbligato, è revocabile, ex art. 67, Legge fall., l'ipoteca, accessoria ad un mutuo, che integri in concreto una garanzia costituita per un debito

(4) Si ricorda che l'art. 76 del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce: "a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal Decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

a-bis) non dà corso all'espropriazione per uno specifico pannello di beni definiti 'beni essenziali' e individuato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lett. a), può procedere

all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'art. 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'art. 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1".

(5) Sul punto l'art. 67, Legge fall. prevede infatti la revocabilità delle ipoteche volontarie o giudiziali.

(6) Cass. n. 8246 del 2013.

chirografario preesistente ma che la revoca di detta ipoteca non comporta necessariamente l'esclusione dall'ammissione al passivo di quanto erogato per il suddetto mutuo, essendo l'ammissione incompatibile con le sole fattispecie della simulazione e della novazione, e non anche con quella del negozio indiretto, poiché, in tal caso, la stessa revoca dell'intera operazione - e, quindi, anche del mutuo - comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la somma (realmente) erogata in virtù del mutuo revocato, e ciò in quanto all'inefficacia del contratto conseguirebbe pur sempre la necessità di restituzione, sia pur in moneta fallimentare (7).

Natura dell'ipoteca esattoriale

Venendo all'oggetto specifico della questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte, la stessa, nel decidere la questione posta alla sua attenzione, a supporto della propria pronuncia, preliminarmente, sofferma la propria attenzione sullo strumento con il quale si effettua la riscossione disciplinata dal D.P.R. n. 602/1973, ovvero sia il ruolo; con riferimento a tale mezzo, precisa come il medesimo non abbia necessità di essere formato giudizialmente, essendo richiesto unicamente un atto della Pubblica amministrazione. Tale affermazione fa quindi ritenere che il ruolo sia un titolo esecutivo che non necessita di "passaggi" ulteriori per la sua formazione, e che, quindi, può essere definito come "autoformato".

Ritiene, ancora, come l'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 stabilisca la idoneità del titolo esecutivo ruolo a costituire in se il titolo per l'iscrizione ipotecaria e, quindi, a determinare una garanzia reale a favore del creditore in ragione di un provvedimento emesso dall'Amministrazione autonomamente, che, ribadisce, non necessita, né di un contraddittorio preventivo, né, tantomeno, di controllo da parte del giudice.

Sulla base di ciò, i giudici sostengono, pertanto, che la ipoteca esattoriale sia una ipoteca

che tutela il credito in ragione della sua peculiare natura e qualità.

Con riferimento poi all'aspetto relativo alla natura dell'ipoteca esattoriale ed alla possibilità di accomunarla alle altre, la Corte, richiamando sue precedenti pronunce (8), stabilisce, in primo luogo, come la stessa non sia riconducibile all'ipoteca volontaria, in quanto la sua iscrizione prescinde dal consenso del proprietario del bene gravato.

Quanto all'ipoteca legale, di cui all'art. 2817 c.c., afferma che il legislatore ne ha previsto l'iscrizione automatica *ex lege* su specifici beni immobili oggetto di negoziazione - quindi con oggetto predeterminato e senza sollecitazione di parte - in ragione dell'avvertita esigenza di rafforzare l'adempimento di obbligazioni derivanti da operazioni di trasferimento della proprietà, per effetto di atti di alienazione o di divisione.

Pare dunque che la diversità con la ipoteca esattoriale, che richiede un'attivazione del creditore e che non presuppone l'esistenza di un preesistente atto negoziale il cui adempimento il legislatore ha inteso garantire, non consenta, per le caratteristiche che la distinguono, la sua assimilazione ad una ipotesi di ipoteca legale, dal momento che l'iscrizione non ha luogo automaticamente su specifici beni oggetto di negoziazione, al fine di garantire l'adempimento di obbligazioni derivanti da un'operazione di trasferimento della proprietà ma richiede un'iniziativa del creditore e non presuppone un preesistente atto negoziale.

Ad identiche conclusioni, ritiene poi che debba pervenirsi anche con riferimento alla ipoteca giudiziale. L'art. 2818 c.c., infatti, ispirato dall'esigenza di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria - quindi non specifica, come viceversa nel caso di ipoteca legale - individua il titolo per l'iscrizione di tale ipoteca in una sentenza o in altro provvedimento giudiziale cui la legge riconosce tale effetto. Orbene, sostengono i giudici di legittimità, pur risultando del tutto agevole l'accosta-

(7) Cass. n. 1807 del 2013.

(8) Sul punto si veda Cass. n. 7868 del 2014; conf. Id. n. 3232 del 2012.

mento dell'ipoteca esattoriale a quella giudiziale, sul duplice piano delle modalità di iscrizione - ad istanza di parte - e della genericità dell'obbligazione garantita, è ugualmente evidente la differenza che emerge fra le due fattispecie oggetto di esame, atteso che la richiesta di iscrizione ipotecaria, ai sensi del citato art. 77, non è sorretta da provvedimento giudiziale, ma, bensì, da un provvedimento amministrativo.

Peraltro, concludono come non appaia alcun motivo di ordine logico o giuridico che imponga la necessità di ricomprendere l'ipoteca, iscritta ex art. 77, sulla base di un titolo esecutivo nell'ambito delle qualificazioni risultanti dal Codice civile e, dall'altro, come non vi siano ragioni per negarne una propria autonomia. Sulla base di tali considerazioni affermano che, in forza di tali presupposti, la ipoteca esattoriale deve essere definita come una figura autonoma, non agevolmente inquadrabile in nessuna delle categorie previste dal Codice civile, e quindi non suscettibile di revoca, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 4 della Legge fall., il quale prevede la revocabilità delle sole ipoteche giudiziali e volontarie.

Considerazioni conclusive

Il D.P.R. n. 602/1973, che disciplina la riscossione a mezzo ruolo dei tributi, delle entrate previdenziali e di quelle degli enti locali, prevede, all'art. 77, la figura dell'ipoteca, iscritta anche a garanzia dei crediti da riscuotere. Il nostro ordinamento contempla tre forme di ipoteca e, precisamente, quella legale, quella giudiziale ed, infine, quella volontaria.

La prima trae fondamento proprio dalla norma che la disciplina, in ragione della esigenza di rafforzare l'adempimento di obbligazioni derivanti da operazioni di trasferimento della proprietà. Quella giudiziale è ispirata dall'esigenza

LA GIURISPRUDENZA

Natura dell'ipoteca esattoriale

Secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione, l'ipoteca esattoriale non trova analogie, e quindi non può essere ricondotta, a nessuna delle forme di ipoteca previste dal **Codice civile**, in quanto, con riferimento a quella legale, richiede un'**attivazione del creditore** e non presuppone l'esistenza di un preesistente atto negoziale; con riferimento a quella giudiziale non è sorretta da un **provvedimento giudiziale** ed, infine, con riferimento a quella volontaria, **manca del tutto il comportamento volontario** della parte.

di rafforzare l'adempimento di una obbligazione pecuniaria generica ed individua il titolo per l'iscrizione di tale ipoteca in una sentenza o in altro provvedimento giudiziale cui la legge riconosce tale effetto. Infine, quella volontaria è sorretta da una manifestazione di volontà della parte.

Dal canto suo, l'ipoteca esattoriale, secondo quanto condivisibilmente affermato dalla Corte di cassa-

zione, non pare trovare analogie, e quindi essere ricondotta, a nessuna delle forme di ipoteca richiamate, in quanto, con riferimento a quella legale, richiede un'**attivazione del creditore** e non presuppone l'esistenza di un preesistente atto negoziale; con riferimento a quella giudiziale non è sorretta da un provvedimento giudiziale ed, infine, con riferimento a quella volontaria, manca del tutto il comportamento volontario della parte.

In ordine poi alla revocabilità dell'ipoteca, espressamente, la legge fallimentare stabilisce la possibilità di revocare la stessa, qualora si tratti di ipoteca volontaria o giudiziale. Tuttavia, non essendo la ipoteca esattoriale riconducibile ad alcuna delle forme per le quali è prevista la revocabilità, nei confronti della stessa non può trovare ingresso tale istituto.

LA SENTENZA

Cassazione, Sez. I civ., Sent. 9 aprile 2015 (4 marzo 2015), n. 7140 - Pres. Ceccherini - Rel. Nazzicone

L'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce l'idoneità del titolo, rappresentato dal ruolo, a costituire in sé titolo per l'iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore, e quindi a determinare una garanzia reale a favore del creditore in ragione di provvedimento autonomamente emesso dall'Amministrazione finanziaria, senza contraddittorio preventivo e senza il controllo successivo da parte del giudice. L'iscrizione di ipoteca, ai sensi del sopracitato articolo, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta non è riconducibile all'ipoteca legale, né all'ipoteca giudiziale, ma si fonda su un provvedimento amministrativo.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Ancona ha respinto l'opposizione allo stato passivo proposta da Equitalia Marche Uno s.p.a., quale concessionario della Provincia per la riscossione dei tributi, con la quale essa chiedeva l'ammissione del credito per contributi previdenziali assistito da ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, invece ammesso al chirografo, stante l'inopponibilità, in quanto revocabile, dell'ipoteca che, nel caso dei crediti previdenziali, non avrebbe natura legale, bensì giudiziale o ad essa assimilabile.

Avverso il predetto decreto viene proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. - Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 18, e art. 12 preleggi, per non avere il Tribunale riconosciuto la natura legale all'ipoteca iscritta per crediti non tributari ma previdenziali, senza tenere conto che il predetto Decreto legislativo ha inteso ampliare l'operatività della particolare forma di riscossione coattiva di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, valorizzando non la natura del credito, ma proprio le modalità di riscossione mediante ruolo, usufruendo per ciò solo dei vantaggi previsti nella legge speciale, laddove il decreto impugnato ha indebitamente limitato l'applicazione di tale disciplina ai casi in essa espressamente previsti, violando l'art. 12 preleggi.

2. - Il ricorso è fondato.

Ai sensi del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 18, rubricato alla "estensione delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602", le disposizioni relative alla riscossione mediante ruoli (artt. 10 e 44 bis) ed alla riscossione coattiva (artt. 45 e 90) del D.P.R. n. 602 del 1973, si applicano "anche alle en-

trate riscosse mediante ruolo a norma dell'art. 17 del presente Decreto ed alle relative sanzioni ed accessori".

Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, attribuisce efficacia di titolo esecutivo al ruolo - vale a dire, l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute - formato dall'Ufficio finanziario ai fini della riscossione a mezzo concessionario, così consentendo la formazione del detto titolo sulla base di un atto della stessa Amministrazione, senza la necessità di ulteriore vaglio da parte dell'autorità giudiziaria.

L'art. 77 del medesimo provvedimento normativo stabilisce altresì l'idoneità del titolo, rappresentato dal ruolo, a costituire in sé titolo per l'iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore, e quindi a determinare una garanzia reale a favore del creditore in ragione di provvedimento autonomamente emesso dall'Amministrazione, senza contraddittorio preventivo e senza il controllo successivo da parte del giudice.

Si tratta, dunque, di ipoteca che tutela il credito in ragione della sua peculiare natura e qualità, avendo per tale motivo il legislatore dettato una disciplina di favore.

Questa Corte ha ritenuto (Cass. 1 marzo 2012, n. 3232; 3 aprile 2014, n. 7868) che l'iscrizione di ipoteca, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta non è riconducibile all'ipoteca legale prevista dall'art. 2817 c.c., né all'ipoteca giudiziale prevista dall'art. 2818 c.c., ma si fonda su provvedimento amministrativo.

Esaminato il sistema della garanzia ipotecaria nel Codice civile e le tre diverse tipologie contemplate - ipoteca legale (art. 2817), giudiziale (art. 2818) e volontaria (art. 2821) - la citata sentenza ha osservato come l'ipoteca all'esame non possa essere ricondotta a nessuna di queste tre figure, ma costituisce un *quartum genus*: la volontaria perché evidentemente difetta il consenso dell'altra parte, la legale in quanto iscritta

in modo automatico su beni immobili oggetto di negoziazione a rafforzamento dell'adempimento delle obbligazioni, la giudiziale perché avente titolo in un provvedimento cui la legge riconosce tale effetto, laddove la richiesta di iscrizione ipotecaria ai sensi del citato art. 77, non è sorretta da provvedimento giudiziale ma, piuttosto, da provvedimento amministrativo.

Ha concluso, dunque, nel senso dell'autonomia della ipoteca iscritta ex art. 77, D.P.R. n. 602 del 1973, sulla base dell'esistenza di un titolo esecutivo costituito da un atto amministrativo.

Tale diversità è sufficiente per ritenere non condivisibile la ritenuta revocabilità, ad opera del decreto impugnato, dell'ipoteca in questione e la sua assimilazione, sul piano della disciplina normativa, a quella giudiziale. Al contrario, non rientrando nell'ambito di applicazione della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 4, l'ipoteca in discorso non è suscettibile di revocatoria fallimentare, limitata a quelle volontarie e giudiziali.

3. - Il ricorso deve quindi essere accolto, con cassazione del decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, con la decisione nel merito sulla domanda della creditrice, provvedendosi all'ammissione del credito dell'istante al passivo del fallimento Cafè Lombardo s.a.s. di P. e C., nella misura già determinata, con collocazione ipotecaria.

4. - L'enunciazione del principio di diritto esposto in epoca successiva all'inizio del giudizio induce alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità, non essendosi invece il fallimento costituito nella fase di merito.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e, decidendo nel merito, ammette il credito della ricorrente al passivo del fallimento nell'importo precedentemente determinato, con collocazione ipotecaria; compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

RIVISTE

Cooperative e Enti non profit

Mensile di approfondimento su fisco, contabilità, lavoro e finanziamenti

Comitato di Redazione: L. Macrì, G.M. Colombo



Cooperative e Enti non profit è la nuova Rivista dedicata a cooperative, consorzi e non profit.

Un aiuto concreto, al **professionista** e agli **operatori**, per seguire e **approfondire** tutte le tematiche di interesse dell'«economia sociale» e trovare le **soluzioni** alle problematiche **civilistiche, fiscali, contabili, previdenziali** e **giuslavoristiche** del settore.

La Rivista coniuga al **rigore scientifico** degli **interventi** d'autore l'**operatività** garantita dall'analisi delle novità, degli adempimenti, dei casi, delle scritture contabili, dei modelli, attraverso un'**impostazione grafica chiara**, ricca di **tabelle** e **schemi riassuntivi**.

Fornisce strumenti indispensabili per il **monitoraggio** comunitario, nazionale e regionale di **agevolazioni e finanziamenti** legati al settore dell'«economia sociale».

L'abbonamento comprende:
- 2 Pocket e 2 e-book su temi di attualità

Abbonamento annuale: € 181,00
Supporto: carta, web, tablet

Per informazioni:

- **Servizio Informazioni Commerciali:**
Tel. 02.82476794
E-mail: info.commerciali@ipsoa.it
- **Agenzia Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- **shop.wki.it/rivistacooperative**